



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 13.03.2012

OGGETTO : Concessione in comodato gratuito alla Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra di n.4 locali di proprietà comunale – Approvazione convenzione. ESEGUIBILE.

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco	X	
ALLOCCA GIUSEPPE	X	
CAPRIO VINCENZO	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta degli Assessori Vincenzo Caprio e Mautone Felice;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO ing. Antonio Sodano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 15.03.2012

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2012 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, lì 15.03.2012

Marigliano, f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE

dr.ssa Giuseppa Capone

VII

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone

Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Proposta di delibera di G.C.

Responsabile Settore III: ing. Pasquale Matrisciano

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra di n.4 locali di proprietà comunale - Approvazione convenzione.
--

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del Settore III

ing. Pasquale Matrisciano

Oggetto: Concessione in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra di n. 4 locali di proprietà comunale - Approvazione convenzione.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E L'ASSESSORE AL PATRIMONIO

Premesso :

che il Don Pasquale Giannino, in qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra faceva richiesta, in comodato d'uso gratuito, di n. 4 locali posti al piano terra dell'immobile di proprietà comunale, ex Istituto Torricelli, individuati nella planimetria allegata al presente atto, con espresso divieto di accedere alle zone indicate in detta planimetria con la dicitura "Area inibita all'accesso";

che nei locali sopra individuati il Parroco intende creare un centro di aggregazione multifunzionale per promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile ed al sostegno alla genitorialità, che costituisce una delle più significative esperienze di formazione e di prevenzione;

Considerato che il Quartiere Pontecitra è carente di spazi di socializzazione per i giovani e che le attività svolte hanno esclusivamente carattere filantropico e tutti i servizi e le attività poste in essere saranno erogati in modo gratuito;

Dato atto che detti locali non sono necessari all'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di Don Pasquale Giannino e di concedere allo stesso, in comodato d'uso gratuito, i n. 4 locali come sopra individuati, in considerazione della funzione sociale ed assistenziale che il Parroco intende perseguire;

Vista la nota, ns. prot. gen. 32900/2011, con la quale la Regione Campania comunicava la formale disdetta del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile oggetto della presente concessione;

Vista la Legge 206/03 che consente ai comuni di concedere in comodato beni immobili e mobili alla Parrocchia e agli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica al fine di incentivare la funzione educativa e sociale svolta dalla comunità locale;

Visto lo schema di comodato d'uso, all'uopo predisposto, che regola i rapporti tra le parti e garantisce la salvaguardia dell'uso pubblico dell'immobile;

Tanto premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

- Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Concedere in comodato d'uso gratuito alla Parrocchia Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante Don Pasquale Giannino, i n. 4 locali posti al piano terra dell'immobile di proprietà comunale, ex Torricelli, individuati nella planimetria allegata al presente atto con espresso divieto di accedere alle zone indicate in detta planimetria con la dicitura "Area inibita all'accesso";
- Approvare lo schema di comodato d'uso, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Incaricare il Responsabile del III Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;
- Autorizzare lo stesso Responsabile alla stipula del comodato d'uso gratuito con il Parroco Don Pasquale Giannino;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Assessore
Dott. Vincenzo Caprio

L'Assessore
Dott. Felice Mautone

Città di Marigliano

Provincia di Napoli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N.4 LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE NELL'EDIFICIO EX ISTITUTO TORRICELLI

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di

T R A

L'Ing. Pasquale Matrisciano nella sua qualità di Responsabile del III Settore del Comune di Marigliano- con sede in Piazza Municipio snc- C. Fisc. 01204890634 denominato "comodante"

E

Don Pasquale Giannino nato a il residente in C.F. il quale interviene quale legale rappresentante della Parrocchia della parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra, denominato "Comodatario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ing. Pasquale Matrisciano nella sua qualità di Responsabile del III Settore del Comune di Marigliano, vista la deliberazione di G.C. n. concede in comodato d'uso gratuito al Parroco, Sac. Pasquale Giannino, n. 4 locali siti nell'immobile di proprietà comunale, ex Istituto Torricelli, individuati nell'allegata planimetria, con espresso divieto di accedere alle zone indicate in detta planimetria con la dicitura "Area inibita all'accesso";

ART. 2

La durata del presente comodato d'uso è fissata in anni due, a decorrere dalla data della stipula del presente atto. Al termine del comodato d'uso, i locali in oggetto dovrà essere riconsegnato al Comodante in perfetto stato di conservazione;

ART. 3

I locali si concedono esclusivamente per l'utilizzo richiesto, ossia come centro di aggregazione multifunzionale con finalità benefiche, con divieto di sublocazione e cessione, anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione d'uso. In caso contrario il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4

In considerazione delle attività svolte nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto al Comodante per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso;

ART. 5

Il Comodatario, è responsabile dell' utilizzo dei locali. Allo stesso verrà consegnata, in occasione del primo utilizzo, una copia delle chiavi dei locali, previo verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti che attesti lo stato manutentivo dei locali. Eventuali contestazioni dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locato è responsabile il comodatario e ciò in deroga all'art. 1807 C.C.. La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'ultimo utilizzo previsto dal presente atto;

ART. 6

E' proibito al Comodatario, senza preventivo consenso scritto del Comodante, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti, disporre fissi ed infissi nei muri. Le opere, le modificazioni, le innovazioni e le addizioni consentite passeranno in proprietà del Comodante dal momento della loro ultimazione senza che il Comodatario possa pretendere risarcimento o indennizzo di sorta. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno

esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. Eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del Comodatario, rispettare le normative sulla sicurezza vigenti. All'interno dei locali è vietato fumare.

E' altresì proibito al Comodatario utilizzare i locali per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 7

Il Comodatario, è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa detenuta in comodato. Lo stesso Comodatario esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comodante. Il Comodatario si impegna a segnalare tempestivamente al Comodante eventuali danni arrecati alle strutture comunali. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

ART. 8

Il comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;

ART. 9

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese accessorie e di pulizia comprese.

Si dà atto che sono interamente a carico del comodatario le spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, nonché quelle legate alla fornitura di altri servizi comuni e quelle relative alla messa in sicurezza ed alla sistemazione degli ambienti. Il comodatario si impegna alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del locale.

ART. 10

Il Comodante si riserva la facoltà, per proprie esigenze, di stabilire dei cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei locali, ugualmente il Comodante potrà, per proprie esigenze, richiedere, in qualsiasi momento, l'interruzione del presente rapporto di comodato d'uso e quindi di riavere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno 15gg al Comodatario. Il Comodante è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 11

E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza obbligo di preavviso scritto.

ART. 12

L'inadempienza da parte del Comodatario alle condizioni contenute nel presente comodato d'uso comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

ART. 13

In caso di registrazione, l'imposta di registro e di bollo del presente contratto viene posta a carico del Comodante.

ART. 13

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti, se non modificati da leggi speciali in materia in comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente comodato d'uso si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in materia.

ART. 15

Tutte le clausole sopra riportate sono state discusse tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

Il Comodatario
Il Parroco
Sac. Pasquale Giannino

Il Comodante
Il Responsabile III Settore
Ing. Pasquale Matrisciano